



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.3.2014
C(2014) 1600 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta della Commissione di istituire una Procura europea {COM(2013) 534 final}. Il Senato della Repubblica rileva che l'articolo 8 (nomina e revoca del procuratore europeo) non fissa alcun criterio attraverso il quale poter determinare i soggetti legittimati a comporre la rosa di candidati che la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

Eppure, a giudizio della Commissione, la sua proposta definisce chiaramente i criteri per la scelta del procuratore europeo. All'articolo 8, paragrafo 2, della proposta infatti si legge che il procuratore europeo deve offrire tutte le garanzie d'indipendenza, riunire le condizioni richieste per l'esercizio delle alte funzioni giurisdizionali e possedere una grande esperienza in materia di azione penale. Per giunta, la selezione delle personalità che rispondono a questi criteri si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione reputa che la definizione di criteri chiari e una procedura trasparente e legittima siano la migliore garanzia contro ogni rischio di selezione discrezionale. Inoltre, le regole per la nomina del procuratore europeo sono conformi alla procedura da seguire per funzioni comparabili in seno alle istituzioni europee.

Il Senato della Repubblica giudica poi improprio e impreciso il criterio della "colpa grave" per giustificare la revoca del procuratore europeo. La Commissione fa presente che l'eventuale decisione di revocare il procuratore europeo dall'incarico spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia europea che interpreterà questa nozione giuridica, peraltro mutuata da analoghe disposizioni del trattato.

Quanto alla definizione della competenza accessoria della Procura europea, va precisato che la proposta si informa ai criteri stabiliti dalla Corte di giustizia europea per determinare le situazioni in cui si applica il principio del "ne bis in idem". Il termine "prevalenza" è illustrato più dettagliatamente nel considerando 22 della proposta di regolamento. La Commissione ha comunque preso debitamente nota delle osservazioni formulate e ne terrà conto nel corso della procedura legislativa. Per quanto riguarda l'articolo 14, è in linea con previsioni analoghe contenute in recenti direttive dell'UE, per esempio l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva sulla tratta di esseri umani, adottata il 5 aprile 2011.

*Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT - 00186 ROMA*

Per quanto riguarda l'obbligo di autorizzazione giudiziaria per le misure investigative disposte dal procuratore europeo, va osservato che le misure di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a j), della proposta devono essere sempre autorizzate dall'autorità giudiziaria nazionale competente, come prevede esplicitamente l'articolo 26, paragrafo 4.

Per quanto riguarda l'articolo 27, la Commissione prende atto del suggerimento del Senato della Repubblica di indicare un ordine di priorità dei criteri finalizzato alla determinazione dell'organo giurisdizionale competente e ne terrà conto nella procedura legislativa in corso.

L'archiviazione obbligatoria di un caso a motivo della scadenza del termine legale nazionale per l'esercizio dell'azione penale (articolo 28, paragrafo 1, lettera d)) rimanda al diritto di ciascuno Stato membro: se l'ordinamento italiano non prevede una tale limitazione, la previsione non si applicherà ai casi da perseguire in Italia.

Per quanto riguarda le norme applicabili al compromesso e al calcolo delle sanzioni pecuniarie irrogabili, ai sensi del considerando 31 esse dovrebbero essere precisate nelle regole amministrative della Procura europea. Il potere della Procura di proporre un compromesso è subordinato al consenso dell'indagato e al risarcimento del danno.

Quanto all'articolo 30 della proposta, la Commissione desidera precisare che suo obiettivo è facilitare l'ammissibilità delle prove nei limiti del campo d'applicazione materiale del regolamento (reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione), per cui le prove raccolte lecitamente in uno Stato membro sono ammissibili dinanzi all'organo giurisdizionale di qualsiasi Stato membro partecipante purché siano rispettati i principi di un equo processo sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'idea alla base di tale disposizione è che, nella misura in cui è implicata l'azione della Procura europea, gli Stati membri debbano, in linea di principio, riconoscere le norme di procedura penale degli altri Stati membri in materia di raccolta delle prove, a meno che la loro ammissione non pregiudichi l'imparzialità del giudice né i diritti della difesa. La Commissione ritiene che tale disposizione garantisca il giusto equilibrio tra l'efficacia dell'azione della Procura e la tutela dei diritti degli indagati.

Nella proposta l'espressione "valutarle liberamente", riferita alla competenza degli organi giurisdizionali a valutare le prove ammissibili, rimanda alla terminologia in uso negli ordinamenti di molti Stati membri e sta a significare che il giudice non è vincolato da alcuna norma in sede di valutazione e di apprezzamento del valore degli elementi di prova presentati.

La Commissione sottolinea che terrà debito conto delle argomentazioni avanzate dai parlamenti nazionali nel corso della procedura legislativa. Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di poter continuare il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



Maroš Šefčovič
Vicepresidente